

IMU 2025 (Del. C.C. n. 3 del 24.02.2025)

SI CONFERMANO gli stessi valori previsti per l'anno 2024 ai fini del valore unitario delle aree fabbricabili site nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla tabella e dalla cartografia conservata agli atti d'Ufficio;

Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2025:

Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota nella misura del	1.06 per cento
Ad esclusione delle seguenti categorie:	
1. Immobili a destinazione speciale (immobili appartenenti alla cat. D	1,06 per cento
2. Aree fabbricabili	0,84 per cento
3. Fabbricati rurali strumentali	0.1 per cento

e per le fattispecie più sotto riportate:

1.	Abitazione principale dei soggetti residenti, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze. Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,5 per cento
----	--	----------------------

Per la compilazione del modello F24 il codice Comune è **B550**.

Si riportano di seguito i codici tributo per il pagamento dell'IMU tramite modello F24:

3912 per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale;

3916 aree fabbricabili;

3918 altri fabbricati;

3930 immobili gruppo catastale D (quota Comune corrispondente all'aliquota eccedente lo 0,76);

3925 immobili gruppo catastale D (quota Stato corrispondente all'aliquota dello 0,76);

3939 per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è pari o inferiore ad € 8,00.

L'UFFICIO TRIBUTI